



**ABRUZZO**

---

# **INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA E DI MEDICINA NECROSCOPICA**

**GIUNTA REGIONALE / L'AQUILA**

Circolare Prot. n. **8254/2000**

Ai Direttori Generali  
Aziende U.S.L.

In considerazione dell'emanazione del nuovo R.P.M. con alla base alcune acquisizioni scientifiche riconosciute nell'ambito della letteratura e della operatività dei Servizi di Igiene e Sanità Pubb.– Dip. di Prevenzione – delle Aziende USL, si impone la necessità di formulare alcune indicazioni operative.

Alcuni interventi di polizia mortuaria affidati alle Aziende U.S.L., difatti non trovano riscontro nella legislazione vigente e comportano un notevole impiego di risorse umane con relative spese ed omissione di compiti preventivi.

In particolare, si formulano i seguenti indirizzi operativi:

## **Trattamenti antiputrefattivi**

I trattamenti anti-putrefattivi previsti in alcune particolari circostanze (art. 32 DPR 285/90) trovano ragione di essere solo in rari casi dato che il composto chimico impiegato per lo scopo comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione e di inumazione. Inoltre, tale composto, costituito da sostanze cancerogene e mutagene, adduce uno stato di inquinamento ambientale con potenziale azione patogena nei confronti di operatore/i sia al momento della somministrazione che in quello della esumazione/estumulazione. Solo per il trasporto della salma in alcuni Paesi esteri, regolati da particolari Ordinamenti, il trattamento conservativo può essere effettuato su giudizio del medico necroscopico.

## **Assistenza chiusura feretri**

La bozza del nuovo R.P.M. assegna al personale delle Aziende USL la verifica della bara e della sua regolarità solo in caso di decesso per malattie infettive mentre, negli altri casi, al personale incaricato del trasporto (personale comunale o di ditta specifica).

Al riguardo, si allega modulo di autocertificazione a firma dell'incaricato del trasporto della bara da consegnare al Sindaco del Comune in cui avverrà la sepoltura.

## **Autorizzazione per carri funebri e relative autorimesse**

In applicazione della L. 127/97 (semplificazione amministrativa), poichè la verifica routinaria sulle condizioni igienico-sanitarie dei carri funebri da parte del personale delle Aziende U.S.L. non comporta rilevamento di rischi per la popolazione, l'ambiente e gli operatori del settore in quanto sono stati realizzati con rispetto delle condizioni igieniche, si ritiene valida l'autocertificazione annuale, a gennaio di ogni anno, sul loro stato igienico-sanitario. L'autocertificazione deve essere consegnata al Sindaco del Comune ove è ubicata in sede legale della impresa funebre ed al Direttore Generale della Azienda U.S.L. nel cui territorio è ricompreso il Comune.

Solo in caso di primo esercizio del carro funebre, occorre il parere favorevole del personale medico dell'Azienda USL – Dip. di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubbl. – da trasmettere anche al Sindaco di competenza.

In caso di autorimessa per carri funebri, gli edifici ad esso adibiti devono essere in possesso di specifica certificazione di abitabilità/agibilità (ex D.P.R. 425/94).

Il personale dell'Azienda USL – Dip. di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubbl. – effettua, a campione, verifiche sia sui mezzi di trasporto funebri che sulle relative autorimesse ed adotta, all'occorrenza, i dovuti provvedimenti di competenza. Inoltre, presenta annualmente una relazione sul risultato degli accertamenti alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo che verrà poi inserita nell'ambito del sistema di indicatori di efficacia e qualità delle singole Aziende.

### Assistenza ad esumazione estumulazione

L'attuale normativa prevede l'intervento di personale sanitario nei seguenti casi:

- ◆ esumazioni straordinarie (art. 83, c. 1);
- ◆ constatazione della perfetta tenuta del feretro o meno ai fini del trasferimento in altra sede in caso di estumulazione stra-ordinaria (art. 88);
- ◆ verifica di completa mineralizzazione in caso di estumulazione straordinaria ai fini della raccolta in cassette ossario (art. 86, comma V).

Si osserva al riguardo, quanto segue:

- a) in caso d esumazione straordinaria ordinaria dalla Autorità Giudiziaria il perito di Ufficio, anche con compiti autopsici, non necessita di assistenza di personale dell'Azienda U.S.L. per la sua opera;
- b) in caso di esumazione straordinaria per trasporto ad altra sepol-tura o per cremazione occorre attuare sostanzialmente la consolidata procedura di inserimento del feretro in apposito rivestimento metallico. La constatazione della perfetta tenuta del feretro o della avvenuta mineraliz-zazione non richiede esplicitamente la presenza, per ogni estumulazione straordinaria, di personale sanitario. Il personale incaricato dell'intervento, edotto del caso e con acquisita esperienza specifica, può trasferire da solo il feretro da una sede all'altra con uno specifico rive-stimento di metallo qualora non sia in perfetto stato o non in completa mineralizzazione.

Il personale della Azienda U.S.L. deve intervenire solo in casi particolari o quando vuole effettuare controlli, sulla base delle comunicazioni del Sindaco sulle operazioni di estumulazione.

### VISITE NECROSCOPICHE

Si ritiene che l'attività spe-cifica possa essere formalmente delegata dall'Azienda U.S.L. a personale medico dipendente o convenzionato o a disposizione in quanto l'accertamento di reato come pure la sua esclusione sono implicitamente ricompresi nel certificato delle cause di morte.

La suddetta prestazione è ricompresa a tutti gli effetti nel tariffario regionale: "*Aggiornamento tariffe in materia di Igiene e Sanità Pubblica per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse*" pubblicato sul B.U.R.A. n. 16 del 27.04.99.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si saluta distintamente.

Il Dirigente del Servizio